

Avv. DINO CAUDULLO
C.so delle Province, 12 - 95129 CATANIA
Tel. 095 447281 - Fax 095 443677
Cell. 349 7575311
E-mail: dino.caudullo@tin.it

FRANCESCO FILOGAMO
AVVOCATO
Via Dalmazia, 95 - 95127 CATANIA

24 MAR 2015 8797/12

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

CAUSA n. _____
km _____ Trasm. _____
Spese Postali e _____
Uff. Tribunale Giudiziario

07282

ex art.11 secondo comma c.p.a. (D.Lgs. 2-7-2010 n. 104)

Per la sig.ra Nicoletti Carmela Laura nata a Biancavilla l'1.01.1975 e residente in Gravina di Catania, via Paolo Orsi n.7, C.F. NCLCML75A41A841D, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n.12 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095443677) che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Danilo Filogamo (C.F. FLGFNC77E12C351P - PEC francefilogamo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095-501688) per procura a margine del presente atto

PROCURA
Mi rappresenti e difenda in ogni stato del presente giudizio, compresa la eventuale fase di esecuzione, di merito o di reclamo, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, comprese quelle di rinunciare agli atti, transigere, accettare e ricevere somme, chiamare terzi in causa anche in garanzia e quant'altro necessario l'avv. Francesco Filogamo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, con studio in Catania Corso delle Province n.12 ove eleggo domicilio. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/03. Autorizzo a norma degli artt 23 e 26 del D.lgs. 196/03 il summenzionato avvocato al trattamento dei miei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-A.T. di Verona, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-A.T. di Vicenza e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-A.T. di Mantova in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

Nicoletti Carmela Laura

Vera la superiore firma

PREMESSE

La ricorrente, docente precaria già inserita per il biennio 2007/2009 nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia, primaria e personale educativo per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il personale docente per la provincia di Catania, entro i termini prescritti allo scopo, ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle citate graduatorie, secondo le disposizioni di

Avv. Francesco Filogamo

cui al decreto ministeriale n.42 dell'8.04.2009, chiedendo, oltre all'aggiornamento del punteggio già posseduto in graduatoria, anche l'inserimento in ulteriori tre province (Verona, Mantova e Vicenza), oltre quella principale (Catania).

Il bando di concorso, all'art.1 comma 11, consentiva ai candidati di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.

Il bando di concorso inoltre, contrariamente alle disposizioni precedentemente contenute nel D.D.G. 16.03.2007, che aveva disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009, non prevedeva più la possibilità di trasferire per il docente il proprio inserimento nella graduatoria principale da una provincia ad un'altra.

A fronte della palese illegittimità delle predette disposizioni regolamentari, alcuni docenti, tra cui l'odierna ricorrente, hanno proposto ricorso al Tar Lazio iscritto al n. 4708/2009 R.G. avverso il D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevedeva l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo fondati i motivi di ricorso, con ordinanze n. 3119/09 e n.4896/09 ha concesso la misura cautelare richiesta, disponendo la sospensione del bando in parte qua ed

ordinando all'Amministrazione di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti.

Nelle more, il Parlamento nella legge 24 novembre 2009 n.167 di conversione del decreto legge 25.09.09 n.134, ha inserito all'art.1 il comma 4 ter, con il quale ha precisato che *"La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria."*

A fronte di siffatta disposizione legislativa, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, hanno però ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da tutti i ricorrenti, inviando gli atti (rispettivamente con ordinanza n.230/2010 e con ordinanza n.106/2010) alla Corte Costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale della norma.

In particolare, nell'ordinanza collegiale n.230 del 5 febbraio 2010, il Tar Lazio ha evidenziato alcuni profili di incostituzionalità della norma, in quanto il legislatore avrebbe utilizzato lo strumento dell'interpretazione autentica per incidere su concrete fattispecie ancora sub iudice, così venendo meno al "rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" con l'intento di superare l'interpretazione giudiziale.

La norma, in particolare, risultava in contrasto con la Costituzione per violazione: del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali; del diritto di difesa del ricorrenti; del principio di accesso ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza"; del principio di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e del principio del giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale.

La Corte costituzionale con sentenza n.41/2011, ritenendo fondati i dubbi sollevati dal giudice amministrativo, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contestata, per manifesta irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 della Cost..

Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che la norma si esponeva a profili di irragionevolezza. Infatti, sebbene auto-qualificatasi come di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, dal raffronto dei due testi

normativi (quello interpretativo e quello interpretato), la Corte ha escluso il carattere interpretativo della norma, in quanto essa non individuava alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione, la quale nell'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, si limita a prevedere la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento.

Rispetto a tale finalità, secondo la Consulta, risulta pertanto del tutto estranea la disciplina introdotta dalla legge 167, dovendosi pertanto riconoscere alla stessa portata innovativa con carattere retroattivo. Detta disposizione inoltre, introduceva, con effetto circoscritto ad un biennio, una disciplina derogatoria rispetto alla regola prescelta dal legislatore (legge 124/99) dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, secondo il criterio del merito, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale è stato immediatamente recepito dal Consiglio di Stato il quale, sia in sede giurisdizionale (sentenza n.2486 del 27/04/2011) che in sede consultiva (parere n.2258/2011 del 03/06/2011 reso su uno dei ricorsi straordinari proposti avverso il D.M.42/09), ha evidenziato che *"La pronuncia della corte, nell'eliminare dal mondo giuridico la disposizione illegittima, di natura innovativa e comunque non conforme ai principi che ordinano la materia, ha ribadito la validità, sulla base delle norme in vigore, del principio dell'inserimento a pettine per i docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia"*.

Successivamente, con sentenza n.10018/2011 depositata il 22.12.2011, il Tar Lazio ha definito il giudizio, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione, del che il presente atto di riassunzione ex art.11 comma 2 c.p.a. innanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, riportandosi di seguito i motivi di diritto del ricorso proposto innanzi al Tar:

“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i sigg.ri **OMISSIS**

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1) del Decreto Ministeriale n.42 dell'8.04.2009, con cui viene disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito, nonché nella parte in cui, art.6 commi 2 e 3, prevede che, relativamente agli elenchi di sostegno di scuola dell'infanzia, primaria e media, vengono aggiunti, in coda, altri elenchi articolati nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell'art.1, comma 11.

2) della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Prot. n. AOODGPER 4958 del 9 aprile 2009, di divulgazione del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, punto 4, precisa che ai docenti già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti;

3) del Decreto Ministeriale n.42 dell'8.04.2009 con cui viene disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011, nella parte in cui non viene più consentito, contrariamente al precedente bando di aggiornamento (D.D.G. 16.03.07), al personale già inserito in graduatoria di chiedere il trasferimento nella graduatoria di altra provincia nella fascia e con la posizione conseguente al punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Prot. n. AOODGPER 4958 del 9 aprile 2009, di divulgazione del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella

parte in cui si specifica che nelle premesse del decreto ministeriale n.42 dell'8.04.2009 sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n.1524/09, concernenti i trasferimenti "in coda" e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un'abilitazione ad un'altra, a cui l'Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché non ha previsto l'istituto del trasferimento da una provincia all'altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie, nell'ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall'art. 2, comma 416, della legge n.244/07;

5) di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti sopra impugnati comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

PREMESSE

I ricorrenti, tutti docenti precari già inseriti per il biennio 2007/2009 nelle graduatorie ad esaurimento (di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado) per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il personale docente per la provincia di Catania, entro i termini prescritti allo scopo, hanno presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle citate graduatorie, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.42 dell'8.04.2009, chiedendo, oltre all'aggiornamento del punteggio già posseduto in graduatoria, anche l'inserimento in ulteriori tre province, oltre quella principale.

Il bando di concorso, all'art.1 comma 11, e detta disposizione è stata precisata dalla nota ministeriale del 9.04.09 anch'essa impugnata, consente ai candidati di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.

Il bando di concorso inoltre, contrariamente alle disposizioni precedentemente contenute nel D.D.G. 16.03.2007, che aveva disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009, non prevede più la possibilità di trasferire per il docente il proprio inserimento nella graduatoria principale da una provincia ad un'altra.

Il bando di concorso, nelle due predette parti, nonché la nota ministeriale impugnata, devono però ritenersi illegittimi, e se ne chiede pertanto l'annullamento previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 124/1999 degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296/2006. Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta, della disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

La legge 3 maggio 1999 n. 124, che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema di reclutamento del personale docente tramite graduatorie provinciali permanenti (trasformate successivamente in graduatorie ad esaurimento), applica fedelmente anche nei confronti del personale scolastico l'art. 97 della Costituzione ed il principio dallo

stesso enunciato, ovvero che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; solo ed esclusivamente in quest'ottica va letta ed applicata la disciplina introdotta dalla legge in questione.

Secondo la ricognizione del sistema di reclutamento introdotto dalla legge 124/99 elaborata da una nota pronuncia giurisprudenziale (Tar Lazio, Roma, sent. 3.04.2001 n.2799), basato sulla doppia via del concorso ordinario e delle graduatorie provinciali, in sede di prima applicazione si è avuta la confluenza degli idonei non vincitori del concorso ordinario nelle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali l'Amministrazione attinge per coprire, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria, l'altra metà dei posti messi a concorso suddivisi per anno.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione, ovvero di essere fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

L'aggiornamento riguarda la posizione di coloro che sono già compresi nella graduatoria, i quali hanno interesse a fare valere i titoli precedentemente non valutati ovvero i nuovi titoli nel frattempo conseguiti per migliorare la loro posizione

E' evidente che l'aggiornamento della posizione del docente già incluso in graduatoria, per effetto della nuova valutazione dei titoli a domanda dell'interessato, va inevitabilmente a sconvolgere la posizione degli altri iscritti, i quali in ipotesi non hanno titoli da fare valere per conseguire un avanzamento.

Il docente al quale è riconosciuto un maggiore punteggio, scala quindi la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo.

La medesima cosa accade per i nuovi iscritti, i quali devono trovare inserimento nella graduatoria in ragione del punteggio vantato.

La graduatoria è poi permanente (oggi ad esaurimento) in quanto subisce periodicamente aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati, oggi limitatamente alle categorie di abilitati individuate dal D.M. 42/09).

In effetti non si tratta di una successione di graduatorie, ma della modificazione periodica di una medesima graduatoria, che dura nel tempo fino all'ipotetico suo completo esaurimento.

I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento hanno, quindi, la possibilità di acquisire professionalità per effetto delle supplenze prestate, nella attesa di trovare collocazione nel contingente da assumere in ruolo; ciò dimostra che anche le assunzioni in

ruolo effettuate attingendo dalle graduatorie ad esaurimento avvengono sempre attraverso una procedura selettiva esterna, con abbandono del sistema che premia dubbie professionalità, quali sono quelle che non passano attraverso la verifica selettiva che lo strumento concorsuale è capace di assicurare.

In questo meccanismo, la posizione degli iscritti nella graduatoria è quindi mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato.

Quindi, anche nel sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole statali il legislatore ha voluto introdurre, in rispetto all'art.97 Cost., il principio di pieno merito.

Orbene, a fronte di siffatto sistema, comunque di natura concorsuale e quindi imperniato su una procedura di selezione dei più capaci e meritevoli, va verificata la legittimità delle clausole introdotte dal D.M. 42/09.

In particolare, l'art.1 comma 11 del decreto ministeriale impugnato prevede che "Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/ permanenza/conferma/ aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro province".

Inoltre la nota ministeriale del 9.04.09, anch'essa impugnata, specifica che "Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti".

I provvedimenti impugnati, nella parte in cui prevedono che i docenti i quali, in sede di aggiornamento del loro punteggio di iscrizione in graduatoria, scelgono di essere inseriti anche in ulteriori tre province rispetto a quella principale, debbano essere collocati "in coda a tutte le fasce", si pone però in evidente violazione del citato art.1 della legge n. 124/1999, e del meccanismo di reclutamento del personale docente dallo stesso introdotto, così come interpretato nella citata pronuncia del Tar Lazio (sent. 3.04.2001 n.2799), tenuto anche conto del fatto che nella legge istitutiva delle graduatorie di cui trattasi, non vi è alcuna traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento, che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

Indubbiamente, trattandosi di graduatoria che va periodicamente aggiornata, deve prevedersi che ogni aggiornamento comporti non soltanto l'inserimento dei soggetti che abbiano maturato successivamente il loro titolo all'insegnamento, ma anche l'aggiornamento dei punteggi attribuiti ai soggetti già inseriti nella graduatoria attraverso la valutazione dei titoli nel frattempo conseguiti, tanto più che il terzo comma dell'art. 401

del D. Lvo 297/94 prevede la salvaguardia delle posizioni di coloro che sono già inclusi nella graduatoria.

Tale salvaguardia non può però estendersi sino a trasformare la graduatoria in tante graduatorie, pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A..

Ma questo è proprio ciò che tenta di fare l'Amministrazione resistente, tenuto conto che si creerebbe, in applicazione della clausola di cui all'art.1 comma 11 (ripresa relativamente agli elenchi di sostegno all'art.6 commi 2 e 3), collocando i docenti in coda alle graduatorie delle tre ulteriori province indicate in domanda, una suddivisione delle graduatorie in ulteriori tre fasce, ovvero la prima bis, la seconda bis e la terza bis (in cui sarebbero inseriti rispettivamente i docenti di prima, seconda e terza fascia provenienti da altra provincia), aggiungendo quindi ulteriori tre fasce alle tre già esistenti.

Se però, come è indubbio, si tratta di concorso di accesso, l'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli.

Peraltro, il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto una articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94.

Tale articolazione in ben sei fasce, tre principali e tre aggiuntive, derivante dal sistema previsto dal D.M. impugnato, determinerebbe quindi il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (essere stati inseriti nella graduatoria di quella determinata provincia prima di altri) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli), considerato che in virtù del meccanismo di cui all'art.1 comma 11, del bando di aggiornamento, i docenti che scelgono ulteriori tre province vengono collocati "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio.

Ciò determinerebbe, altresì, un privilegio ingiusto ed ingiustificabile per i soggetti più anziani che, naturalmente, sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani.

Paradossalmente quindi, ed in contrasto al principio di buon andamento della P.A., i soggetti più anziani sarebbero privilegiati anche con punteggi più bassi rispetto ai soggetti più giovani.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque peggiore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.

Di conseguenza, a fronte di predetti principi, non si può distinguere la graduatoria addirittura in sei fasce, tre principali e tre "aggiuntive", e non si possono collocare in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto ad altri sol perché questi, sebbene vantino un punteggio inferiore, risultavano già inseriti nella graduatoria di quella provincia, sia perché si violerebbero i principi e la ratio della L. 124/99, sia perché si violerebbero i principi costituzionali di cui all'art. 3 comma 1 (eguaglianza), 97 comma 1 (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1 (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione.

Detti principi sono peraltro stati ribaditi da una ulteriore e più recente sentenza del Tar Lazio (n. 10809/2008), la quale ha disposto l'annullamento del precedente bando di aggiornamento delle graduatorie (D.D.G. 16.03.07), nella parte in cui lo stesso disponeva la collocazione in coda in graduatoria nel caso di cambio di provincia.

In detta pronuncia, i cui principi sono pienamente applicabili anche nel caso che ci occupa, codesto Tar ha evidenziato e ribadito il principio in forza del quale la collocazione nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento debba avvenire esclusivamente in base a un criterio meritocratico, che tenga conto del punteggio conseguito da ciascun iscritto.

A detto principio consegue quindi, che l'unico criterio di graduazione ammesso dalla legge istitutiva delle graduatorie permanenti debba essere costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante e non dalla maggiore anzianità di iscrizione in una graduatoria provinciale, così determinando un'arbitraria valorizzazione di tale elemento in contrasto e al di fuori di ogni previsione normativa anche di rilievo costituzionale.

Né, sempre secondo la sentenza in esame, la motivazione della collocazione in coda dei docenti (anche nel caso di inserimento in ulteriori tre province) potrebbe essere ricondotta ad una presunta applicazione del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

In particolare, la norma in esame recita espressamente "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".

La nova disciplina legislativa quindi, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha soltanto disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento.

Ha poi consentito che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Dal predetto quadro normativo emerge quindi, che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica di per sé l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso da un lato di collocare in coda i docenti che chiedano di essere inseriti nelle graduatorie di altre tre province, ovvero di impedire addirittura – come infra si dirà – il cambio della provincia principale in cui si è inseriti.

II. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.

Il decreto impugnato (nonché la nota del 9.04.09), oltre che per i profili e nei punti sopra evidenziati, risulta illegittimo anche nella parte in cui non prevede, contrariamente al precedente bando di aggiornamento (D.D.G. 16.03.2007), la possibilità per i candidati di trasferirsi nella graduatoria di altra provincia.

Invero, il precedente bando di concorso prevedeva la possibilità per il personale già inserito in graduatoria di chiedere, in occasione dell'aggiornamento del punteggio, anche il trasferimento nella graduatoria di altra provincia, con la precisazione però che dall'a.s. 2009/10 il trasferimento sarebbe avvenuto in posizione subordinata a tutte le fasce e quindi "in coda".

La clausola che disponeva la collocazione in coda in caso di trasferimento di provincia è stata però soggetta a censure di illegittimità, tra le altre, per violazione della legge n. 124/1999 degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione, nonché per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento.

In accoglimento del ricorso proposto, con la sentenza n.10809/2008, codesto Tribunale ha però disposto l'annullamento del bando in parte qua, ritenendolo illegittimo, in quanto la trasformazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, mancando una esplicita disposizione legislativa in tal senso, non implica di per sé l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica.

Peraltro, come rilevato nella citata pronuncia, in applicazione del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante, che ispira la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento, la stessa non può quindi essere legittimamente disposta sulla base del diverso criterio della maggiore anzianità di iscrizione, in quanto ciò si porrebbe in contrasto, oltre che con la normativa primaria in materia, anche con i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza.

Avverso detta sentenza, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto appello al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza 1525/09, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione proposta dall'Amministrazione, ritenendo "condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata".

A fronte di siffatto chiaro orientamento del Consiglio di Stato, l'Amministrazione resistente, lungi dall'eseguire la sentenza del Tar, in maniera palesemente illegittima ed elusiva del provvedimento giurisdizionale, anziché consentire il trasferimento di provincia dei docenti con la collocazione in graduatoria "a pettine", ovvero nella posizione spettante in base al punteggio vantato nella graduatoria di provenienza, ha cassato del tutto, in occasione dell'emanazione del nuovo bando di aggiornamento (D.M. 42/09), la possibilità per i docenti di trasferirsi in altra provincia.

Pertanto, pur di non "piegarci" alla decisione di Codesto Tribunale, confermata, seppur in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione resistente, in maniera evidentemente sprezzante dell'ordine contenuto nella sentenza in questione, ha ritenuto di eliminare il problema alla radice, non prevedendo più nel nuovo bando di aggiornamento la possibilità per i docenti di trasferirsi in altra provincia.

In effetti, ove fosse stata ancora prevista detta possibilità, in virtù del principio meritocratico che regge l'intero impianto delle graduatorie permanenti, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, così come puntualizzato da codesto Tar, l'Amministrazione avrebbe di conseguenza dovuto prevedere la collocazione "a pettine" nella graduatoria di destinazione.

Pur di non procedere in tal senso, come detto, il Ministero dell'Istruzione ha eliminato del tutto la possibilità di trasferimento, concedendo soltanto ai docenti, quasi ad offrire loro un "contentino", la possibilità di scegliere, oltre all'aggiornamento della propria posizione nella provincia di appartenenza, ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio.

Siffatta scelta, come puntualizzato nella nota ministeriale prot. n. AOODGPER 4958 del 9 aprile 2009, è stata giustificata dall'asserita necessità di "tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie, nell'ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall'art. 2, comma 416, della legge n.244/07".

Se però la finalità di tutela del personale che vanta maggiore anzianità di permanenza in graduatoria è già stata più volte censurata da codesto Tar, come evidenziato nel precedente motivo di ricorso, appare del tutto illogica, oltre che contraddittoria rispetto alle previsioni del precedente bando di aggiornamento, la ulteriore motivazione evidenziata nella predetta nota.

Non si evince infatti in quale maniera e per quale motivo impedire ai docenti di trasferirsi nella graduatoria di altra provincia, con inserimento "a pettine", rallenterebbe i tempi di esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall'art. 2, comma 416, della legge n.244/07.

L'Amministrazione quindi, con una motivazione assolutamente illogica ed incomprensibile, ha preferito impedire il cambio di provincia, fatta salva la possibilità di collocarsi in coda in ulteriori tre province, limitando le possibilità di lavoro dei docenti, anche di quelli disposti ad affrontare notevoli sacrifici.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito dello stesso si impone la sospensione degli atti impugnati e l'emanazione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei al fine di evitare danni gravi ed irreparabili ai ricorrenti.

Come detto, i ricorrenti sono tutti docenti precari inseriti da anni nelle graduatorie provinciali che sperano finalmente di uscire dal limbo del precariato.

Impedire però agli stessi di concorrere in termini di uguaglianza a parità di punteggio con altri candidati inseriti nelle graduatorie di altre province, determinerebbe in capo ad essi danni gravissimi ed irreparabili.

Ai sensi della Legge 488/1999 si dichiara che la controversia è esente da contributo unificato in quanto vertente in materia di pubblico impiego.

Pertanto, per quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, annullare previa sospensione ed adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati; con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese onorari e competenze del presente giudizio.

Catania/Roma, 1.05.2009

Avv. Dino Caudullo"

Alla luce delle numerose decisioni, sia in sede cautelare che di merito, del Giudice amministrativo, sia della pronuncia della Corte costituzionale, appare evidente l'illegittimità del meccanismo del collocamento in coda nelle tre province aggiuntive previsto dal D.M. 42/09.

*** **

Naturale conseguenza della decisione della Corte costituzionale è, in particolare, che le graduatorie costituite secondo le disposizioni del D.M. 42/09 censurate, devono ritenersi altrettanto illegittime, quale atto applicativo dell'illegittima clausola del bando.

Va da sé inoltre, che se il D.M. 42/09 in parte qua non può non ritenersi illegittimo, altrettanto deve necessariamente dirsi per le graduatorie conseguenti (anch'esse illegittime nella parte in cui sono risultati collocati in coda tutti i docenti che, come la ricorrente, avevano richiesto l'inserimento nelle tre province aggiuntive).

E' evidente inoltre, che se le graduatorie erano state costituite illegittimamente, devono ritenersi irrimediabilmente viziate anche tutte le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi a tempo determinato (incarichi annuali) ed indeterminato (immissioni in ruolo) effettuate dagli uffici periferici del MIUR negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Difatti, essendo stati convocati per il conferimento degli incarichi di ruolo e per le supplenze annuali in via prioritaria i docenti inseriti nella graduatoria "di prima fascia", a prescindere se questi vantassero un punteggio inferiore rispetto a coloro i quali, come l'odierna ricorrente, si ritrovavano collocati illegittimamente nelle graduatorie di coda, dette operazioni sono anch'esse frutto dell'applicazione della clausola del bando più volte ritenuta illegittima dalla Giustizia amministrativa in quanto introduttiva di un meccanismo discriminatorio, così come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale.

Conseguenza è, che il Ministero dell'Istruzione, per il tramite dei propri uffici regionali e provinciali, ha effettuato immissioni in ruolo e conferito incarichi annuali in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto all'odierna ricorrente che vantava un punteggio superiore in graduatoria e che è stata penalizzata, a causa del meccanismo aberrante delle "code", in evidente violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97.

La ricorrente con ricorso per esecuzione dell'ordinanza cautelare, a fronte dell'omissione da parte dell'Amministrazione, aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta, ma il Tar Lazio, a fronte della sopravvenienza della

L. 24 novembre 2009, n. 167 (come detto dichiarata incostituzionale) ha respinto l'istanza con ordinanza n. 5877/2009.

Dalle superiori considerazioni, confermate dalle pronunce della Giustizia amministrativa e della Corte Costituzionale, discende quindi che:

- il D.M. 42/09, nella parte in cui all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito, deve ritenersi illegittimo;
- conseguenza dell'illegittimità del D.M. 42 in parte qua, è l'illegittimità delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011 formulate dal MIUR tramite i propri uffici periferici, nella parte in cui hanno costituito "graduatorie di coda" in cui sono stati inseriti i docenti che nel 2009 hanno chiesto l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui erano già inseriti;
- ulteriore conseguenza, è l'illegittimità delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato poste in essere dal MIUR tramite i propri uffici periferici, tenuto conto che dette operazioni sono state poste in essere in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto ai docenti inseriti in coda che vantavano un maggior punteggio e che non hanno potuto beneficiare dell'accantonamento del posto.

L'illegittimità dei predetti provvedimenti (D.M. 42/09 e graduatorie ad esaurimento) e delle predette operazioni poste in essere per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, riverbera i propri effetti, irrimediabilmente, inficiandone la validità, sui contratti a tempo determinato

ed indeterminato conferiti dal MIUR sulla base delle graduatorie così come illegittimamente formulate.

Per unanime giurisprudenza infatti, l'illegittimità della procedura di reclutamento nel pubblico impiego, determina la nullità/annullabilità del contratto di lavoro stipulato dalla P.A..

Tenuto conto infatti dell'interesse pubblico, costituzionalmente garantito dall'art.97 Cost., all'imparzialità e buon andamento della P.A., sotteso al reclutamento dei pubblici dipendenti, per annullamento della procedura di reclutamento deve intendersi anche l'annullamento della procedura di individuazione del soggetto destinatario di contratto di lavoro con la P.A..

Infatti la fase della scelta della graduatoria da cui attingere per individuare l'avente titolo alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica (qual è il contratto di lavoro dei pubblici dipendenti i quali vengono assunti previo concorso secondo il principio costituzionale di cui all'art.97 Cost.), attiene ancora ad un momento di natura pubblicistica in cui vengono esercitati da parte della P.A. i tipici poteri autoritativi di diritto pubblico.

Né si può dubitare che l'Amministrazione sia tenuta, nella scelta del contraente privato, al rispetto del procedimento di selezione previsto dalla legge (cui va ricompresa anche la fase di individuazione del destinatario di contratto mediante l'utilizzazione della graduatoria) e che il contratto meriti la qualificazione di "contratto a evidenza pubblica", categoria ormai consacrata dal diritto positivo (art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205) e identificante i negozi di diritto privato utilizzati dall'amministrazione pubblica come strumento per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto tali di interesse della collettività. Ne deriva

che i motivi del negozio, normalmente giuridicamente irrilevanti nei rapporti interprivati, lo diventano per la parte pubblica, dovendo essere "evidenziati", quali motivi di pubblico interesse, mediante apposito procedimento amministrativo preordinato al controllo della conformità dell'attività negoziale alle regole di legalità, imparzialità e buon andamento che presiedono all'azione amministrativa.

In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5941) nei contratti ad evidenza pubblica la scelta del soggetto con il quale stipulare il contratto è totalmente sottratta all'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni ed è affidata a moduli di diritto pubblico, consistenti in procedimenti che culminano nel provvedimento amministrativo di individuazione del contraente; ne consegue che la mancanza (e/o l'annullamento anche in autotutela), per qualsiasi ragione, del provvedimento presupposto rende giuridicamente inefficace l'atto, che deve essere considerato come mai stipulato con la controparte e poiché tale condizione di inefficacia discende, non dalla disfunzione del procedimento di evidenza pubblica ma dalla mancanza del provvedimento presupposto, deve escludersi che l'effetto costitutivo della caducazione del contratto possa derivare dalla statuizione di annullamento adottata dal Giudice, derivando esso direttamente dalla legge, che lo collega alla mancanza del relativo provvedimento: al g.o. compete quindi di accertare la inefficacia del contratto.

In ogni caso, precisa la Corte, nei contratti a evidenza pubblica, i vizi del procedimento amministrativo si traducono, sul piano negoziale, in vizi della

volontà o della capacità della parte contraente pubblica, che rendono il contratto annullabile.

Il danno cagionato alla ricorrente a causa della mancata immediata esecuzione dei provvedimenti cautelari, o comunque del recepimento dei chiarissimi principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale, con l'inserimento a pettine sin dal settembre 2009, appare in tutta la sua gravità, ove si consideri che la stessa, se fosse stata, come si doveva, inserita a pettine a pieno titolo sin dall'inizio, si sarebbe collocata nelle graduatorie ad esaurimento in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo sin dall'a.s. 2009/2010 o quantomeno dall'a.s. 2010/2011.

Prova di tutto ciò, ne è che se la ricorrente fosse stata inserita subito a pettine, nelle graduatorie della provincia di Verona, per la scuola primaria si sarebbe collocata al 2° posto (con punti 154) a fronte di 9 posti disponibili per le immissioni in ruolo con decorrenza 1/09/2009, e, comunque, degli ulteriori 6 posti disponibili per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2010/2011; in ogni caso, cioè nell'ipotesi in cui tutti i docenti inseriti in coda fossero stati inseriti a pettine, la ricorrente sarebbe stata collocata all'11° posto e quindi, quanto meno per l'anno scolastico 2010/2011, sarebbe sicuramente rientrata tra i soggetti destinatari di contratto a tempo indeterminato.

Dalla disamina delle graduatorie in atti, a fronte del contingente di posti disponibili per la provincia di Verona emerge chiaramente come la ricorrente, che vantava 154 punti nella graduatoria di scuola primaria, aveva un punteggio inferiore solo alla prima in graduatoria ed immessa in ruolo nell'anno scolastico 2009/2010, la quale vantava 160 punti, ma vantava un punteggio maggiore rispetto agli altri 14 docenti nominati in

sede di operazioni di nomina a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Emerge pertanto, che la ricorrente aveva diritto all'immissione in ruolo, quanto meno, nel contingente 2010/2011 per la provincia di Verona, stante che, a fronte dei 15 posti disponibili nel biennio 2009/2010 e 2010/2011, la ricorrente si sarebbe trovata al posto 11 (nell'ipotesi in cui tutti i docenti inseriti in coda fossero stati inseriti a pettine).

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare:

- 1) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito;
- 2) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell'infanzia, primaria e personale educativo relative al biennio 2009/2011 costituite dal Miur e per esso dagli Uffici Scolastici Regionali per il Veneto e per la Lombardia gli Ambiti Territoriali di Verona, Vicenza e Mantova;
- 3) il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pettine", cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, nelle

graduatorie provinciali ad esaurimento relative al biennio 2009/2011 per la scuola dell'infanzia, primaria e personale educativo relative al biennio 2009/2011 per le province di Verona, Vicenza e Mantova;

4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato nella provincia di Verona per la scuola primaria, con decorrenza dall'anno scolastico 2009/2010 o con l'eventuale altra decorrenza ritenuta di Giustizia, ed il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo intercorrente tra il giorno in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere immessa in ruolo (01/09/2009) ed il giorno di effettiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito familiare annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €31.884,48, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si producono i documenti come da indice fascicolo.

Catania, 19-09-2012


Avv. Francesco Filogamo



avv. Dino Caudullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 SET. 2012
CANCELLERIA
Dott. usci. V. V. V.







TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

IL Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania

letto il ricorso che precede;

Visti gli art. 415 e segg. c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il 11/11/2012, h. 10.30
avanti il dott. © TUSURLO

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Catania, 29/09/2012

Il Giudice del lavoro

Depositato in cancelleria

Catania, 1.10.12

- 1 OTT. 2012





TRIBUNALE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2013 addi undici del mese di Novembre
nella sala delle udienze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, avanti
il Giudice dott. no P. MUSUMECI, assistito dal sottoscritto cancelliere
Bove, si è chiamata la causa civile

TRA

NICOLOTTI CARMELA LAURA

CONTRO

Ministero dell'Intervento dell'Università e
Ricerca ed altri.

Sono presenti gli avv. Dino Caudullo e
Francesco Filogamo per parte ricorrente,
avv. Alf. Maria Giganti e Maria
Ballerino avv. della pratica presso
l'av. Caudullo e l'av. Filogamo chiedono di essere
autorizzati a procedere alle interpretazioni del
contratto non nei confronti dei docenti collocati
in sede che verrebbero scelti in caso di accoglimento
del ricorso. Chiedono altresì al Tribunale
di ordinare agli Uffici Scolastici regionali
di fornire gli indirizzi dei docenti contrattatori
per procedere alla notifica
individuale, tramite il numero non

particolarmente elevato degli stessi.

Il Cel

presso uno di punto come, visto l'art. 210
art. 10 dell'ordinamento vigente di
produrre in seguito l'elenco dei nominativi
dei docenti, inseriti nelle predette perma-
nenti delle province di Vicenza - Verona
e Mantova edocati rispettivamente nelle
parti da 1 e 22 - da 1 e 39 - da 1 e 26,
comprensivi degli indirizzi degli stessi docenti
invece all'ordine del 23.1.14 h.10.30,
osservando e parte restante termine fino
e lo stesso fine per la produzione delle
superiore documentazione.



Il Cel



Successivamente, all'udienza del 23.01.2014 è presente per
la ricorrente l'av. Francesco Filopans, nonché, ai fini
della pratica forense, il dott. Alfio Maria Giganti. ~~La stessa~~
L'av. Filopans chiede inviarsi la copia in materia della
produzione da parte dell'Ufficio Scolastico di Vicenza atteso
che lo stesso non ha - ed oggi - provveduto a depositare l'elenco
dei nominativi e degli indirizzi dei docenti, inseriti in produzione.
L'av. Filopans produce comunicazione regolarmente
notificate ~~alla~~ agli Uffici Scolastici di Verona, Mantova e Vicenza.

Il Cel

preso atto di quanto sopra tenuto le cause
del 6.3.14 h.10.30, disponendo e cura delle
cancellerie la rimozione dell'ordine di
estrazione emesso all'udienza dell'11.11.13
nei confronti dell'Ufficio Sedolico di
Ugene

Stz

Re al

con

All'udienza del 6/3/2014 è presente per
la difesa l'avv. Dino Candullo
ma anche il dott. Alfio Maria Giganti a fini
della pratica forense e la dott.ssa Marike
Bellarino.

L'avv. Candullo chiede di essere autorizzato
a procedere all'interpretazione del
contraddittorio nei confronti dei contraddittori
rati come individui e nel provvedimento
fu' uso del giudice all'udienza del 11/11/2013.

Re al

preso atto di quanto sopra tenuto tenuto
di farsi 30 per interpretare il contraddittorio
nei confronti dei contraddittori inseriti nelle

produttore di car all'izense e Mure

all'izense del 3-7-16 hto. 30

As

Re el

001

5/13/03/14

All'udienza del 18.12.2014 è presente per parte ricorrente, l'avv. Caudullo, il quale produce gli avvisi di ricevimento relativo alle notifiche del ricorso nei confronti dei convenuti e chiede rinvio per discussione con termine per note.

E' altresì presente l'avv. Antonino Parra per Salerno Barbara e Menzoiuso Fabiola, la quale insiste nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.

E' inoltre presente l'avv. Fazzina Patrizia, in sostituzione dell'avv. Marco Di Pietro, per Pizzo Camilla, la quale insiste in atti.

E' presente il procuratore dello Stato Elisa Saccà, per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - AT di Verona nonché per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - AT di Vicenza e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - AT di Mantova, la quale eccepisce la disintegrazione del contraddittorio poiché il ricorso è stato notificato soltanto nei confronti dei candidati in coda ed, inoltre, nessuna notifica ad eventuali controinteressati è stata effettuata relativamente alle domande riconvenzionali.

A fronte dell'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dal Ministero, l'Avv. Caudullo per Nicoletti Carmela, chiede di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Verona, Vicenza e Mantova per il biennio 2009-2011 di scuola primaria.

L'avv. Parra per Salerno Barbara e Menzoiuso Fabiola chiede di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona, biennio 2009-2011 di scuola primaria.

Infine, l'avv. Fazzina Patrizia, per Pizzo Camilla, chiede di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona, biennio 2009-2011 di scuola primaria.

L'avv. Caudullo rinuncia al capo di domanda relativo all'inserimento a pettine della ricorrente Nicoletti Carmela nelle graduatorie del personale dell'infanzia e del personale educativo relativo al biennio 2009-2011 negli ambiti territoriali di Verona, Vicenza e Mantova.

L'avv. Caudullo, l'avv. Parra e l'avv. Fazzina chiedono di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, con esenzione dall'indicazione nominativa dei docenti

Il G.L. preso atto di quanto sopra dispone, nei confronti della ricorrente Nicoletti Carmela Laura l'integrazione del contraddittorio nei confronti di docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento delle province di Verona, Vicenza e Mantova per gli anni scolastici biennio 2009-2011 di scuola primaria;

Nei confronti delle resistenti Salerno Barbara e Menzoiuso Fabiola (in relazione alla domanda riconvenzionale proposta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona, biennio 2009-2011 di scuola primaria.

Nei confronti della resistente Pizzo Camilla (in relazione alla domanda riconvenzionale proposta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona, biennio 2009-2011 di scuola primaria.

In relazione alla chiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, rimette gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.



IL G.L.





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Art. 150 c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa Caterina Musumeci,

letta l'istanza avanzata all'udienza del 18.12.2014 nell'interesse di Nicoletti Carmela, Salerno Barbara e Menzoiuso Fabiola e Pizzo Camilla, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8797/2012 R.G., avente ad oggetto l'autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati (come individuati nello stesso verbale di udienza del 18.12.2014), ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.;
letto il parere favorevole del P.M., reso in data 15.01.2015;

visto il provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania (delegato dal Presidente del Tribunale in data 22.12.2014), del 20.01.2015, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e di rimessione degli atti a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

- che copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;
- che un estratto dell'atto sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del MIUR e del CSA di competenza (Verona, Vicenza e Mantova);

rinvia all'udienza del 11 maggio 2015, h. 10.00, per la comparizione delle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza


Catania, li 2.02.2015

Il G.L.

dott.ssa Caterina Musumeci



È copia conforme all'originale
Cassa. 24/11/1985
L. Avvocato Giudice
(A. Di ...)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards.

1985
11/24
Cassa